



Al Ministro per la pubblica amministrazione

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante *“Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*;
- VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante *“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”*, che ha previsto la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
- VISTO in particolare, l'articolo 11, comma 3, della predetta legge 28 aprile 2022, n. 46, che stabilisce che la delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è individuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO altresì, l'articolo 19 della predetta legge 28 aprile 2022, n. 46, che stabilisce che i delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della predetta legge n. 46 del 2022, ovvero del presente decreto;
- VISTO l'articolo 2257, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabiliscono, che a decorrere dalla data di cui al presente decreto gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni;
- VISTO il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante *“Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022”*;
- VISTO l'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*, che stabilisce nel quattro per cento la quota percentuale di iscritti ai fini del riconoscimento della rappresentatività delle associazioni



Al Ministro per la pubblica amministrazione

professionali a carattere sindacale tra militari e nel tre per cento quella relative ad associazioni costituite da militari appartenenti a due o più forze armate;

VISTO l'articolo 2257-ter, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, al comma 2, dispone che *“Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:*

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni, decorrenti dal 27 maggio 2022;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e per i successivi quattro anni.”

VISTO l'articolo 1479 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che *“Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.”;*

VISTO l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che prevede che la *“delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.”;*

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con legge 27 novembre 2023, n. 170, che dispone che *“Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è prorogato al 31 gennaio 2024.”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la Pubblica amministrazione;



Al Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

VISTA la nota prot. M_D A3DFB29 REG2024 0015845 del 25 marzo 2024, con la quale il Ministero della difesa ha trasmesso i dati relativi alla forza effettiva dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri e i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali rilasciate alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, accertati alla data del 31 gennaio 2024;

CONSIDERATO che il Ministero della difesa, con la nota in premessa, all'esito della certificazione dei dati e della sottoscrizione della relativa documentazione con ciascuna associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ha inviato i dati relativi all'accertamento della rappresentatività ai sensi del richiamato articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

RITENUTO di doversi procedere alla individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze Armate per il triennio 2022-2024;

SENTITO il Ministro della difesa;

DECRETA

ART. 1

(Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze Armate per il triennio 2022-2024)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale dell'Esercito Italiano sono le seguenti:
 - Organizzazione sindacale italiana dei militari – ITAMIL;
 - Sindacato italiano autonomo militari organizzato Esercito - SIAMO EI;
 - Associazione sindacale dei professionisti militari italiani – ASPMI;
 - Libera rappresentanza militare – LRM;
 - Unione sindacale militare interforze associati – USMIA;
 - Sindacato autonomo dei militari – SAM.
2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale della Marina Militare sono le seguenti:
 - Sindacato nazionale Marina – SINAM;



Al Ministro per la pubblica amministrazione

- Sindacato italiano militari Marina - SIM MM;
 - Unione sindacale militare interforze associati – USMIA.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale dell’Aeronautica Militare sono le seguenti:
- Associazione militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM;
 - Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI AM;
 - Sindacato Aeronautica militare – SIAM;
 - Sindacato unitario lavoratori militari – SIULM.

ART. 2

(Cessazione delle funzioni della rappresentanza militare e dei relativi organi ai sensi dell’articolo 19 della legge 28 aprile 2022, n. 46 e dell’articolo 2257, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma,

Paolo Zangrillo